

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Motivazione per *relationem*: valido il mero rinvio agli atti di causa, ma ad alcune condizioni

E' legittima la motivazione per relationem della sentenza pronunciata in sede di gravame, purchè il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto.

La legittimità della motivazione per relationem mediante rinvio alle ragioni di diritto rinvenibili nel corpo motivazionale di un distinto atto espressamente richiamato nella sentenza, che può essere rappresentato tanto dalla decisione di prime cure nel caso in cui alla motivazione per relationem ricorra la sentenza di appello quanto più in generale dagli atti del procedimento (verbale istruttorio, consulenza dell'ausiliario, documenti del giudizio) che divengono in quanto tali "parte integrante dell'atto rinviante", è perciò soggetta alla condizione che il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell'identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio e che dall'integrazioni tra i due corpi motivazionali risulti l'esplicitazione dell'itinerario argomentativo che deve dare conto dell'esame critico delle questioni già risolte nell'atto richiamato e della idoneità delle stesse a fornire la soluzione anche alle questioni che devono essere decise.

Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 14.5.2014, n. 10491

...omissis...

3.1. Il primo motivo è fondato e dal suo accoglimento discende che l'impugnata sentenza andrà cassata con rinvio al giudice di merito ai sensi dell'art. 383 c.p.c., comma 1.

E' principio stabilmente invalso nella giurisprudenza di questa Corte che "è legittima la motivazione per relationem della sentenza pronunciata in sede di gravame, purchè il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto" (Cass. 11138/11; Cass. 15483/08; e in motivazione Cass. 21566/13; 766/13; 19882/12). La legittimità della motivazione per relationem mediante rinvio alle ragioni di diritto rinvenibili nel corpo motivazionale di un distinto atto espressamente richiamato nella sentenza, che può essere rappresentato tanto dalla decisione di prime cure nel caso in cui alla motivazione per relationem ricorra la sentenza di appello quanto più in generale dagli atti del procedimento (verbale istruttorio, consulenza dell'ausiliario, documenti del giudizio) (Cass. 12664/12), che divengono in quanto tali "parte integrante dell'atto rinviante" (Cass. 3367/11), è perciò soggetta alla condizione che "il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell'identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio" (Cass. 7347/12) e che dall'integrazioni tra i due corpi motivazionali risulti "l'esplicitazione dell'itinerario argomentativo... che deve dare conto dell'esame critico delle questioni già risolte nell'atto richiamato e della idoneità delle stesse a fornire la soluzione anche alle questioni che devono essere decise" (Cass. 12664/13).

In difetto di dette condizioni che consentano di ritenere adempiuto l'obbligo motivazionale previsto dall'art. 111 Cost., comma 6, anche mediante il rinvio a fonti extratestuali debitamente filtrate alla luce delle difese di parte e dell'eshaustività del decisum, la sentenza si mostra affetta da un vulnus motivazionale rilevabile ex art. 360 c.p.c., n. 5, e si espone perciò a censura in questa sede.

Deve infatti essere cassata si ripete nella giurisprudenza di questa Corte "la sentenza d'appello allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che all'affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame" (Cass. 15483/08, 7049/07; 3636/07; e in motivazione Cass, 21566/13; 19882/12; 20441/11). E a cassazione va appunto soggetta la sentenza qui impugnata.

La CTR, limitandosi a manifestare la propria condivisione della sentenza di primo grado e dichiarando di volersi uniformare ad essa, è infatti venuta palesemente meno all'obbligo di motivazione impostole dal gravame, in particolare omettendo la considerazione delle ragioni difensive fatte valere dall'impugnante, che, pur se lacunosamente riportate in fatto, non sono state

tuttavia fatte oggetto di una compiuta disamina e tanto meno hanno formato oggetto di un giudizio critico. E ciò non solo perchè la CTR, sottraendosi direttamente all'obbligo anzidetto e non senza contraddizione laddove ha pur inteso riconoscere alle affermazioni della parte credibilità o verosimiglianza in astratto, ha tuttavia ommesso di soffermarsi su di esse e di dare motivata spiegazione del loro rigetto, ritenendo erroneamente bastevole a questo scopo la mera constatazione che l'appellante "nulla ha più provato per poter capovolgere una sentenza che invece questa commissione condivide ed a cui intende uniformarsi". Ma perchè, con più diretto riferimento al motivo di censura, è mancato qualsivoglia richiamo alle ragioni che avevano indotto il primo giudice a respingere il ricorso, non potendo perciò giudicarsi "appagante e corretto" sotto il profilo motivazionale il percorso argomentativo che, come nella sentenza qui gravata, non faccia seguire all'affermazione che la "commissione ritiene l'appello una ripetizione di quanto già trattato nel giudizio di primo grado", l'esposizione anche in forma sintetica delle ragioni di reiezione addotte dal primo giudice

4. Dal rilevato vizio, assorbiti altresì i restanti, discende dunque la cassazione della sentenza per i già citati effetti dell'art. 383 c.p.c., comma 1.

p.q.m.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla CTR Napoli in altra composizione che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Quinta Civile, il 27 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2014